Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 34

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 5 febbraio 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO AGLI ABBONATI

Le comunicazioni di cambiamento di indirizzo devono pervenire all'Istituto Poligrafico dello Stato sempre accompagnate dalla fascetta di abbonamento con l'indicazione delle varianti desiderate.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1974

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **749**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 470, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione, presso

la 1ª facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in psichiatria, ed alla istituzione, presso la 2ª facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in clinica pediatrica:

1ª FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 471. — La scuola ha sede presso l'istituto di clinica delle malattie nervose e mentali (cattedra di psichiatria).

La scuola ha la durata di quattro anni di corso. Ad essa possono essere iscritti soltanto i laureati in medicina e chirurgia.

L'ammissione alla scuola avviene per concorso, per titoli ed esami.

Il numero degli iscritti non potrà superare quello massimo di 12 per i complessivi quattro anni di corso. Una abbreviazione di due anni di corso può essere concessa agli specialisti in neurologia o in neuropsichiatria infantile. Una abbreviazione di un anno di corso può essere concessa agli specialisti di altre materie affini (psicologia, neurochirurgia, medicina interna).

Le abbreviazioni di corso, concesse a giudizio del consiglio della scuola, comportano da parte dell'allievo il superamento di un esame sulle discipline previste per l'insegnamento negli anni di corso dei quali si ottiene l'abbreviazione.

Art. 472. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
Fisiologia del sistema nervoso;
Biochimica del sistema nervoso;
Genetica (elementi);
Psicologia generale;
Psicopatologia (I);
Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno*:

Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
Semeiotica neurologica;
Patologia speciale e diagnostica neurologica;
Neuroradiologia;
Endocrinologia e neurologia vegetativa;
Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

Patologia speciale psichiatrica;
Psicopatologia (II);
Clinica psichiatrica (I);
Psicologia clinica e psicodiagnostica;
Psicofarmacologia;
Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

Clinica psichiatrica (II);
Terapia psichiatrica generale;
Psicoterapia;
Neuropsichiatria infantile;
Psichiatria forense e legislazione psichiatrica;
Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene e profilassi mentale).

Art. 473. — E' obbligatorio l'internato presso i reparti ed ambulatori della cattedra di psichiatria durante il primo, il terzo ed il quarto anno di corso per l'intero anno accademico.

Tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi quattro per anno per i medici che prestino regolare servizio in ospedali psichiatrici provinciali, od a meno di mesi sei per i medici che prestino regolare servizio in altre istituzioni d'assistenza primariamente psichiatrica delle province e delle regioni.

E' obbligatorio l'internato presso i reparti neurologici della clinica delle malattie nervose e mentali, durante il secondo anno di corso per l'intero anno accademico; tale internato potrà essere ridotto a non meno di mesi sei per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico, ed a non meno di mesi quattro per i medici che prestino regolare servizio in reparto neurologico.

L'esame del diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di psichiatria, preventivamente concordato con il direttore della scuola.

2ª FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Scuola di specializzazione in clinica pediatrica

Art. 474. — La scuola di specializzazione in clinica pediatrica ha la durata di anni 3. Essa ha sede presso la clinica pediatrica ed è diretta dal titolare della cattedra di clinica pediatrica stessa.

L'iscrizione alla scuola è subordinata all'esito di una prova scritta di cultura medica generale con attinenza alla pediatria ed alla valutazione dei titoli scientifici e di carriera dei candidati.

L'iscrizione direttamente al secondo anno del corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici.

Gli iscritti per ciascun anno di corso non potranno superare il numero di nove.

Art. 475. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale 1°);
2) Patologia pediatrica (biennale 1°);
3) Puericultura (biennale 1°);
4) Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale 1°);
5) Auxologia normale e patologia (annuale);
6) Psicologia dell'età evolutiva (annuale).

2° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale 2°);
2) Patologia pediatrica (biennale 2°);
3) Puericultura (biennale 2°);
4) Semeiotica pediatrica e terapia diagnostica (biennale 2°);
5) Terapia pediatrica (annuale);
6) Radiologia pediatrica (annuale);
7) Malattie infettive dell'infanzia (annuale).

3° *Anno*:

1) Clinica pediatrica (triennale 3°);
2) Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia (annuale).

Tali materie fondamentali sopraelencate saranno integrate dai seguenti 5 insegnamenti:

1) Genetica;
2) Chirurgia pediatrica;
3) Ortopedia e traumatologia infantile;
4) Clinica dermosifilopatica;
5) Cardiologia,

e da altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno.

Il direttore della scuola potrà, inoltre, disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico.

Per ciascun specializzando è obbligatorio l'internamento in clinica per almeno 10 mesi all'anno.

Art. 476. — Gli esami si svolgeranno a gruppo, in seduta unica, alla fine di ogni corso. L'ammissione a tali esami è subordinata alla frequenza ai reparti e alle lezioni. L'iscrizione al corso successivo è condizionata al felice esito dell'esame del corso precedente.

Art. 477. — Per conseguire il diploma di specializzazione in pediatria, gli iscritti al terzo corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su un argomento di pediatria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **750**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'ultimo comma dell'art. 226 relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva è abrogato e sostituito dal seguente:

« Il numero degli iscritti è stabilito in un massimo di 40 per il primo anno di corso ».

Nello stesso articolo è aggiunto il seguente nuovo comma:

« E' ammessa l'abbreviazione di corso di un anno (con ammissione al secondo anno) per:

a) i titolari del diploma di specializzazione in igiene, igiene pubblica, igiene generale e speciale, igiene e sanità pubblica, igiene ed epidemiologia, igiene e tecnica ospedaliera, igiene, tecnica e direzione ospedaliera, igiene scolastica, igiene e medicina scolastica;

b) i liberi docenti di igiene.

E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del secondo anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo all'altro. L'accoglimento della relativa domanda ha luogo a giudizio insindacabile della facoltà, sentito il direttore della scuola, e sempre che nell'indirizzo prescelto vi siano, per il corrispondente anno in corso, posti disponibili ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *gennaio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **751**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 172, relativo alla scuola di specializzazione in endocrinologia, è integrato con l'aggiunta del seguente nuovo comma:

« La direzione della scuola è affidata al titolare della cattedra di patologia medica I ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. 752.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, numero 2054, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 436 vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi al corso di specializzazione in ingegneria informatica:

Corso di specializzazione in ingegneria informatica

Art. 437. — Presso la facoltà di ingegneria è istituito un corso di specializzazione in ingegneria informatica, per la formazione di esperti nei diversi settori riguardanti la teoria e l'applicazione dell'informatica.

Art. 438. — Il corso ha la durata di un anno ed è retto da un direttore assistito dal consiglio del corso.

Art. 439. — Il direttore del corso è nominato dal rettore su designazione del consiglio di facoltà di ingegneria. Il direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il direttore può promuovere tutte le iniziative di cooperazione con altre Università e con enti italiani e stranieri, che giudichi utili per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il consiglio di facoltà, sentito il direttore, decide di anno in anno sullo svolgimento del corso e sulle materie da attivare.

Art. 440. — Il consiglio del corso è costituito dal direttore, che lo presiede, e dai docenti delle materie oggetto di insegnamento fra quelle elencate nell'art. 444. Gli insegnanti del corso sono nominati dal rettore su proposta del direttore, che di anno in anno può sceglierli tra i professori di ruolo, fra i liberi docenti, fra gli aiuti e gli assistenti o anche fra persone di riconosciuta competenza in una delle materie trattate nel corso, ovvero giovarsi, per talune materie, di insegnamenti svolti presso una delle facoltà dell'Università di Genova.

Art. 441. — Al corso sono ammessi i laureati in ingegneria; il consiglio del corso potrà ammettere candidati in possesso di laurea in altra materia o di titolo giudicato equivalente. Il consiglio del corso delibera tempestivamente di anno in anno l'inizio e lo svolgimento delle lezioni, il numero massimo di allievi ammessi al corso, e le norme per l'ammissione. L'ammissione al corso è subordinata ad una graduatoria formulata in base all'esito di un esame orale che verte sui fondamenti dei sistemi di calcolo automatico e sulla loro programmazione.

Art. 442. — Il direttore è responsabile della supervisione dell'attività di studio degli iscritti che sono tenuti a frequentare i singoli insegnamenti secondo le modalità stabilite dal consiglio del corso.

Art. 443. — Ciascuno allievo deve predisporre un piano di studi nell'ambito delle discipline oggetto di insegnamento tra quelle elencate nel successivo articolo o nell'ambito delle discipline insegnate presso l'Università di Genova. Il numero degli insegnamenti nel piano di studi deve essere almeno equivalente a sei insegnamenti annuali. Il piano di studi è sottoposto all'approvazione del consiglio del corso.

Art. 444. — Gli insegnamenti impartiti sono annuali, ad eccezione dei corsi monografici che sono semestrali; alcuni degli insegnamenti annuali potranno essere suddivisi in insegnamenti semestrali. Essi sono:

1) Acquisizione e trasmissione dati;

2) Applicazioni gestionali degli elaboratori elettronici;

3) Automazione degli impianti industriali;

4) Calcolo numerico e programmazione;

5) Compilatori e sistemi operativi;

6) Esercitazioni di linguaggi programmativi;
7) Istruzione assistita da calcolatori;
8) Linguaggi programmativi speciali;
9) Logica e teoria degli automi;
10) Metodi di calcolo ibrido;
11) Modelli di processi industriali;
12) Organizzazione dei sistemi di elaborazione della informazione;
13) Principi di economia ed econometria;
14) Reti combinatorie e sequenziali;
15) Ricerca operativa;
16) Simulazione e modellistica;
17) Struttura dei calcolatori elettronici;
18) Tecniche digitali;
19) Tecniche di interazione uomo-macchina;
20) Tecniche di organizzazione delle informazioni;
21) Teoria della probabilità e statistica;
22) Corsi monografici.

I corsi monografici in numero non superiore a due, sono stabiliti di anno in anno dal consiglio del corso e sono affidati ad esperti italiani e stranieri, prescelti dal consiglio stesso.

Gli insegnamenti sono integrati da seminari.

Art. 445. — Per la validità del corso ciascuno iscritto dovrà superare gli esami di tutti gli insegnamenti previsti nel suo piano di studi e dovrà svolgere un lavoro personale di carattere teorico e sperimentale. Agli iscritti che abbiano superati gli esami ed abbiano ottenuto l'idoneità per il lavoro personale eseguito viene rilasciato un attestato comprovante la carriera scolastica compiuta.

Art. 446. — Il lavoro personale andrà concordato con uno degli insegnanti del corso e svolto sotto la sua guida. Il giudizio sull'idoneità sul lavoro personale verrà espresso da una commissione costituita dal direttore del corso, dal relatore, e da un correlatore, nominato dal consiglio del corso nella persona di un competente nel soggetto particolare del lavoro, il quale non faccia parte dell'Università di Genova.

Art. 447. — Gli iscritti sono tenuti al pagamento delle seguenti tasse, soprattasse e contributi:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
soprattassa annuale per esame di profitto	»	7.000
contributo assistenziale	»	400
contributo riscaldamento	»	9.500
contributo unificato	»	4.000

L'ammontare dei contributi di laboratorio e di esercitazione viene stabilito dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, uditi la facoltà di ingegneria e il consiglio di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1974.

Passaggio allo Stato e affidamento all'Ente acquedotti siciliani della gestione dell'acquedotto comunale di Bompensiere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani, nonché le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 8 marzo 1973, n. 3 del consiglio comunale di Bompensiere (Caltanissetta), resa esecutiva il 17 maggio 1973, con decisione n. 7933, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani della gestione dell'acquedotto di quel comune;

Vista la deliberazione 9 ottobre 1973 del consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, relativa all'assunzione, da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Bompensiere;

Vista la convenzione 9 novembre 1973, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Bompensiere (Caltanissetta) passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavoro pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Bompensiere (Caltanissetta).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 9 novembre 1973 citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1974

LEONE

LAURICELLA — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1975
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 92

(497)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1974.

Passaggio allo Stato ed affidamento dell'Ente acquedotti siciliani della gestione dell'acquedotto comunale di Favignana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 19 gennaio 1942, n. 24, sulla istituzione dell'Ente acquedotti siciliani, nonché le relative norme regolamentari approvate con regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369;

Visto il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 774, recante modificazioni alla suddetta legge 19 gennaio 1942, n. 24;

Vista la deliberazione 9 ottobre 1972, n. 148 del consiglio comunale di Favignana (Trapani), resa esecutiva il 17 marzo 1973 con decisione n. 4972, con la quale è stato deliberato il passaggio allo Stato e, per esso, all'Ente acquedotti siciliani della gestione dell'acquedotto di quel comune;

Vista la deliberazione 16 aprile 1973 del consiglio di amministrazione dell'Ente acquedotti siciliani, relativa all'assunzione da parte di detto Ente, della gestione dell'acquedotto comunale di Favignana;

Vista la convenzione 30 maggio 1973, in base alla quale la gestione dell'acquedotto del comune di Favignana passa allo Stato e viene affidata all'Ente acquedotti siciliani;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' disposto il passaggio allo Stato della gestione dell'acquedotto del comune di Favignana (Trapani).

Art. 2.

La gestione stessa viene affidata all'Ente acquedotti siciliani a decorrere dal primo del mese successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Sono approvate le modalità per il suddetto passaggio di gestione secondo la convenzione 30 maggio 1973 citata nelle premesse.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 10 luglio 1974

LEONE

LAURICELLA — TAVIANI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1975
Registro n. 1 *Lavori pubblici, foglio n.* 93

(498)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974.

Sostituzione di un giudice del Tribunale supremo militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 43 dell'ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e modificato con la legge 27 giugno 1942, n. 1001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1972, registro n. 19, foglio n. 261, concernente la nomina a giudice del Tribunale supremo militare del consigliere della Corte suprema di cassazione dottor Pietro Nicosia;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

Il consigliere della Corte suprema di cassazione dottor Gennaro Fasani è nominato giudice del Tribunale supremo militare, in sostituzione del consigliere della stessa Corte dott. Pietro Nicosia, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

ANDREOTTI — ZAGARI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 19 *dicembre* 1974
Registro n. 71 *Difesa, foglio n.* 393

(343)

DECRETO MINISTERIALE 8 gennaio 1975.

Sostituzione di un componente il comitato speciale per l'assicurazione contro la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 436, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, concernente modificazioni alle norme che regolano la composizione degli organi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 16 maggio 1973, con il quale è stato costituito, fra l'altro, il comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 0840/AR/pat del 2 ottobre 1974, con la quale l'Unione italiana del lavoro ha designato il sig. Vittorio Pagani quale membro del predetto comitato in sostituzione del sig. Enrico Kirschen, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vittorio Pagani è nominato membro del comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in qualità di esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori ed in sostituzione del sig. Enrico Kirschen, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(350)

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1975.

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cagli.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1974 che ha disposto, in applicazione dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, lo scioglimento degli organi amministrativi della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cagli (Pesaro), e la sottoposizione di detta azienda alla procedura dell'amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II del suddetto regio decreto-legge 1936/375;

Visto il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 9 gennaio 1974, con il quale sono stati nominati il commissario straordinario ed i membri del comitato di sorveglianza della suddetta azienda;

Considerata la necessità di prorogare le funzioni di detti organi;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Le funzioni del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Cagli, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Cagli (Pesaro), nominati con il provvedimento del Governatore della Banca d'Italia in data 9 gennaio 1974, sono prorogate ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, penultimo comma del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1975

Il Ministro: COLOMBO

(511)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1975.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Vercelli.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione in data 12 luglio 1973, n. 833 con la quale l'amministrazione provinciale di Vercelli ha chiesto la classificazione fra le provinciali della strada comunale « dalla strada statale n. 143 in comune di Sandigliano per la frazione Torrazza alla strada statale n. 230 nell'abitato di Verrone », della lunghezza complessiva di circa km 2+955;

Visto il voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 4 giugno 1974, n. 329, con il quale detto Consesso ha riconosciuto che la strada anzidetta possiede i requisiti di cui all'art. 4, commi *a* e *d*, della citata legge n. 126 e può, quindi, essere classificata provinciale;

Ritenuto, pertanto, che la strada in parola può essere provincializzata;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « dalla strada statale n. 143 in comune di Sandigliano per la frazione Torrazza alla strada statale numero 230 nell'abitato di Verrone » dell'estesa di km 2+955, (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(459)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIX Presentazione internazionale moda della calzatura », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIX Presenta-

zione internazionale moda della calzatura » che avrà luogo a Bologna dal 7 al 10 marzo 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(380)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « VI Nautic sud - Salone nazionale della nautica », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Nautic sud - Salone nazionale della nautica » che avrà luogo a Napoli dal 28 marzo al 6 aprile 1975 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 15 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(381)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « N.T.A. Rassegna delle nuove tecniche dell'apprendimento e della comunicazione », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « N.T.A. Rassegna delle nuove tecniche dell'apprendimento e della comunicazione », che avrà luogo a Bologna dal 4 all'8 aprile 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(563)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XII Fiera internazionale del libro per ragazzi », « IX Mostra degli illustratori » e « III Salone internazionale della editoria scolastica », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XII Fiera internazionale del libro per ragazzi » « IX mostra degli illustratori » - « III Salone internazionale della editoria scolastica », che avrà luogo a Bologna dal 4 all'8 aprile 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 16 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(568)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Liguria per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Liguria intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Liguria per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive quarantuno unità, così ripartite:

sei medici, di cui uno di livello gerarchico non superiore e qualifica equiparabile a quella statale di direttore aggiunto di divisione e cinque a qualifica equiparabile a quella statale di direttore di sezione;

nove elementi direttivi amministrativi, di cui almeno tre laureati in giurisprudenza od in scienze politiche od in economia e commercio, di livello gerarchico non superiore alla qualifica di consigliere capo od equiparabile del personale degli enti;

dodici elementi di concetto, di cui almeno sette provvisti di diploma di ragioneria;

quattordici elementi esecutivi, di cui due archivisti e dodici dattilografi.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Liguria l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(666)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Puglia per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;

Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;

Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;

Vista la richiesta avanzata dalla regione Puglia intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;

Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Puglia per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attuazione dei

compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive duecentoottantadue unità, così ripartite:

quarantaquattro medici;
sei medici legali;
otto farmacisti;
trentotto elementi direttivi amministrativi;
dodici legali;
trentasette elementi di concetto muniti di diploma di ragioneria;
ventotto elementi di concetto amministrativi;
trenta assistenti sanitarie visitatrici;
otto infermiere professionali, di cui tre con funzioni di sovraintendenza;
quarantuno elementi esecutivi, di cui ventitre dattilografi e diciotto archivisti;
trenta elementi ausiliari, di cui tredici con mansioni di autista.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Puglia l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(665)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Pantanella, in Latina.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Visto il decreto interministeriale 6 maggio 1974 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Pantanella, con sede in Latina, con effetto dal 22 settembre 1973;
Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1974 e 21 novembre 1974, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Rilevata la permanenza della causa di intervento;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Pantanella, con sede in Latina, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(625)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1975.

Determinazione del contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici da comandare presso la regione Emilia-Romagna per l'attuazione dei compiti connessi con l'assistenza ospedaliera.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria;
Visto il decreto interministeriale 12 dicembre 1974, con il quale è stato reso operativo il trasferimento alle regioni dei compiti in materia di assistenza ospedaliera previsto dall'art. 12 del citato decreto-legge;
Visto l'art. 19 del decreto-legge stesso, giusta il quale, per l'attuazione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera, le regioni sono tenute ad avvalersi, in posizione di comando, di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria, sulla base di contingenti da determinarsi dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, d'intesa con le regioni interessate, sentiti gli enti mutualistici;
Vista la richiesta avanzata dalla regione Emilia-Romagna intesa ad ottenere l'assegnazione di personale ai sensi del cennato art. 19;
Sentiti gli enti mutualistici;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale degli enti mutualistici e di altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria destinato alla regione Emilia-Romagna per essere utilizzato, in posizione di comando, per l'attua-

zione dei compiti connessi all'assistenza ospedaliera è determinato in complessive duecento unità, così ripartite:

venti medici;
trenta elementi direttivi;
sessanta elementi di concetto;
novanta elementi esecutivi.

Art. 2.

Gli enti mutualistici e gli altri enti pubblici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria concorderanno unitariamente con la regione Emilia-Romagna l'apporto quantitativo e qualitativo che ciascuno di essi dovrà dare per soddisfare il fabbisogno di personale di cui all'articolo precedente, tenuto anche conto, per ogni singolo ente e con riferimento all'ambito regionale, del numero degli assistiti e delle prestazioni ospedaliere erogate nel corso dell'anno 1974.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per la sanità
GULLOTTI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(667)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1975.

Prezzo di vendita delle schede per la dichiarazione unica dei redditi e determinazione degli aggi spettanti ai rivenditori per l'anno 1975

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Considerata l'esigenza di fissare, per le schede per la dichiarazione dei redditi da esitare attraverso l'Amministrazione dei monopoli di Stato, il prezzo di vendita al pubblico nonché la misura dell'aggio da attribuire ai gestori degli Organi di vendita ed ai rivenditori di generi di monopolio, i quali provvedono rispettivamente alla distribuzione ed alla vendita al pubblico degli stampati di che trattasi;

Ritenuta l'opportunità di variare il prezzo di vendita al pubblico delle schede per la dichiarazione unica dei redditi e la misura dell'aggio per i gestori e rivenditori di generi di monopolio, già determinati con decreto ministeriale 11 novembre 1969;

Decreta:

Il prezzo di vendita al pubblico delle schede e dei quadri relativi alla dichiarazione dei redditi è fissato rispettivamente in L. 100 (cento) per la scheda mod. 740 e in L. 50 (cinquanta) per la scheda mod. 770 e per ogni quadro di qualsiasi tipo.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che è incaricata del servizio e che vi provvede tramite i propri organi di vendita e le rivendite di generi di monopolio, è autorizzata a trattenere sugli importi anzidetti, rispettivamente, le somme di L. 50 (cinquanta) e L. 25 (venticinque), da ripartire come segue:

a) ai gestori degli organi di vendita L. 10 (dieci) per la scheda mod. 740 e L. 5 (cinque) per la scheda mod. 770 e per i quadri;

b) ai rivenditori di generi di monopolio L. 40 (quaranta) per la scheda mod. 740 e L. 20 (venti) per la scheda mod. 770 e per ogni quadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro: VISENTINI

(819)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 25 gennaio 1975.

Proroga della gestione straordinaria del comune di S. Vito Chietino.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre successivo, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di S. Vito Chietino e, nel contempo, nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente il dott. Michelangelo Di Bello, vice prefetto ispettore r.e., in servizio presso questa prefettura.

All'atto dell'insediamento il commissario si è trovato nella necessità di affrontare numerosi e complessi problemi di amministrazione.

Allo scopo, pertanto, di assicurare allo stesso la possibilità di completare la impostazione del programma amministrativo in corso, specie nel settore dei lavori pubblici, si ritiene necessario prorogarne la gestione, ai sensi degli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Chieti, addì 25 gennaio 1975

Il prefetto: GRIFFI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1974, con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di S. Vito Chietino e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Michelangelo Di Bello, vice prefetto ispettore r.e., in servizio presso questa prefettura;

Ritenuta la necessità che l'amministrazione straordinaria, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata sino all'insediamento del consiglio comunale;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 143, 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di S. Vito Chietino, affidata al dott. Michelangelo Di Bello, con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 novembre 1974, è prorogata a termine di legge.

Chieti, addì 25 gennaio 1975

Il prefetto: GRIFFI

(757)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sosituzione del commissario liquidatore della società « Cooperativa consumo circolo unione Gorla Maggiore - Società a r. l. », in Gorla Maggiore.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1975, il sig. Cesare Dell'Ali è stato nominato commissario liquidatore della società « Cooperativa consumo circolo unione Gorla Maggiore - Soc. a r.l. », in Gorla Maggiore (Varese), in sostituzione del dott. Paolo Palumbo, che ha rinunziato all'incarico.

(719)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1974, registro n. 83 Istruzione, foglio n. 391, il ricorso straordinario, proposto dai signori Todisco Arturo, de Paparona Papara Luciana, Scaramellino Anna Maria, Siani Antonietta, Stendardo Anna, Stendardo Gabriella, avverso il provvedimento contenuto nella nota del Ministero della pubblica istruzione n. 225/U del 28 gennaio 1972 nonchè il provvedimento contenuto nella nota n. 3467/U del 29 ottobre 1971, menzionato nella citata nota del 28 gennaio 1972, che respingeva la domanda d'inquadramento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 25, terzo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è accolto.

(387)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 21

Corso dei cambi del 31 gennaio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	640 —	640 —	640,10	640 —	641 —	640,10	639,90	640 —	640 —	640 —
Dollaro canadese	641 —	641 —	641,50	641 —	642,15	639,50	641 —	641 —	641 —	641 —
Franco svizzero	255,40	255,40	256,50	255,40	256,60	255,40	256,20	255,40	255,40	255,35
Corona danese	114,80	114,80	115,40	114,80	114,95	114,90	115 —	114,80	115,80	114,85
Corona norvegese	126,70	126,70	127 —	126,70	126,95	126,80	126,70	126,70	126,70	126,75
Corona svedese	159,70	159,70	159,80	159,70	159,90	159,60	159,70	159,70	159,70	159,80
Fiorino olandese	262,68	262,68	262,80	262,68	263,15	262,65	262,85	262,68	262,68	262,65
Franco belga	18,2625	18,2625	18,28	18,2625	18,32	18,25	18,29	18,2625	18,26	18,27
Franco francese	148,13	148,13	148 —	148,13	148,65	148,10	148,45	148,13	148,13	148,10
Lira sterlina	1522,25	1522,25	1523 —	1522,25	1524,50	1522,20	1522 —	1522,25	1522,25	1522,25
Marco germanico	273,25	273,25	273,50	273,25	273,90	273,20	273,20	273,25	273,25	273,30
Scellino austriaco	38,42	38,42	38,45	38,42	38,52	38,40	38,40	38,42	38,42	38,40
Escudo portoghese	26,35	26,35	26,35	26,35	26,35	26,30	26,35	26,35	26,35	26,35
Peseta spagnola	11,381	11,381	11,40	11,381	11,40	11,35	11,39	11,381	11,38	11,35
Yen giapponese	2,15	2,15	2,15	2,15	2,145	2,15	2,1480	2,15	2,15	2,15

Media dei titoli del 31 gennaio 1975

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,400
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,950
» 5 % (Ricostruzione)	92 —
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,700
» 5 % (Città di Trieste)	88,125
» 5 % (Beni esteri)	87,425
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,675
» 5,50 % » » 1968-83	80,825
» 5,50 % » » 1969-84	81,850
» 6 % » » 1970-85	84,750
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,950
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,700
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,700
» poliennali 7 % 1978	96,400

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	639,95
Dollaro canadese	641 —
Franco svizzero	255,80
Corona danese	114,90
Corona norvegese	126,70
Corona svedese	159,70
Fiorino olandese	262,765
Franco belga	18,276
Franco francese	148,29
Lira sterlina	1522,125
Marco germanico	273,225
Scellino austriaco	38,41
Escudo portoghese	26,35
Peseta spagnola	11,385
Yen giapponese	2,149

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Cancellazione delle segreterie comunali di Brà ed Albignasego dall'elenco delle sedi messe a concorso con decreto ministeriale 27 luglio 1974.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, con il quale è stato indetto un concorso cumulativo, per titoli ed esami, per la nomina a posti vacanti di segretario generale di 2ª classe;

Considerato che dal novero delle segreterie messe a concorso sono da depennare quelle dei comuni di Brà (Cuneo) e Albignasego (Padova) in quanto i rispettivi titolari Antonio Garella e Vincenzo Lavarone, collocati a riposo coi benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, l'uno dal 1° luglio 1974 e l'altro dall'11 luglio stesso anno, sono stati richiamati in servizio con decreti in data 8 ottobre 1974 del prefetto di Cuneo e 23 agosto 1974 del Prefetto di Padova, in applicazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modifiche, nella legge 14 agosto 1974, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

Le segreterie dei comuni di Brà e Albignasego sono depennate dall'elenco di quelle messe a concorso con il decreto ministeriale in data 27 luglio 1974, in premesse citato.

Roma, addì 25 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(767)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nella provincia di Latina.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 20 luglio 1974 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Latina;

Visto il decreto ministeriale in data 20 dicembre 1974 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748; 27 giugno 1942, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nella provincia di Latina, nell'ordine appresso indicato:

1. D'Ancona dott. Antonio	punti	81,21	su 132
2. Leonardi dott. Aldo	»	80,88	»
3. Tollis dott. Aldo	»	78,86	»
4. Seclì dott. Ernesto	»	77,09	»
5. Pasquale dott. Giusto	»	76,50	»
6. Raglianti dott. Luigi	»	73,53	»
7. Piceno dott. Emerico	»	71,40	»
8. Mele dott. Marcello	»	70,50	»
9. Boianelli dott. Fernando	»	70,22	»
10. Di Stasio dott. Nicola	»	67,05	»
11. Battista dott. Vitantonio	»	61,77	»
12. Fargnoli dott. Pietro	»	57,77	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: LA PENNA

(484)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso a otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 14 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1973, registro n. 20 Tesoro, foglio n. 11, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di otto posti di agente di cambio presso la borsa valori di Trieste;

Visto il proprio decreto 28 dicembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1974, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 163, con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate, la relazione approvata dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del candidato risultato idoneo nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Trieste:

Claps dott. Lucio, punti 32,17 su 100.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1974
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 241

(481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore universitario di ruolo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con legge 30 novembre 1973, n. 766, sono state costituite, come appresso, le commissioni giudicatrici dei seguenti concorsi:

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 179
(prima disciplina indicata nel gruppo: Aeronautica generale)

Concorso n. 179:

Gotusso prof. Guido, Politecnico di Milano;
Arduini prof. Carlo, Scuola di ingegneria aerospaziale di Roma;
Giavotto prof. Vittorio, Politecnico di Milano;
Ferrari prof. Carlo, Politecnico di Torino;
Ghigliazza prof. Rinaldo, Università di Genova.

GRUPPO DI DISCIPLINE N. 206
(prima disciplina indicata nel gruppo: Impianti chimici)

Concorso n. 206:

Reverberi prof. Adriano, Università di Genova;
Lelli prof. Ugo, Università di Bologna;
Gianetto prof. Agostino, Politecnico di Torino;
Sorgato prof. Ippolito, Università di Padova;
Porri prof. Lidio, Politecnico di Milano.

DISCIPLINA N. 269
(Dottrina dello Stato)

Concorso n. 269:

Bagolini prof. Luigi, Università di Bologna;
Negri prof. Antonio, Università di Padova;
Villani prof. Antonio, Università di Napoli;
Palazzolo prof. Vincenzo, Università di Pisa;
Marini prof. Giuliano, Università di Pisa.

DISCIPLINA N. 282

(Lingua inglese)

Concorso n. 282:

Cecioni prof. Cesare, Università di Firenze;
Izzo prof. Carlo, Università di Bologna;
Melchiori prof. Giorgio, Università di Roma;
Serpieri prof. Alessandro, Università di Firenze;
Ferrara prof. Fernando, Istituto universitario orientale di Napoli.

DISCIPLINA N. 356

(Tecniche numeriche e analogiche)

Concorso n. 356:

Marro prof. Giovanni, Università di Bologna;
Piglione prof. Luigi, Politecnico di Torino;
Vinciguerra prof. Renato, Università di Napoli;
Biasini prof. Luciano, Università di Ferrara;
Rossi prof. Remo, Università di Bologna.

DISCIPLINA N. 368

(Gestione e rilevazione aziendale)

Concorso n. 368:

Merlani prof. Carlo, Università di Roma;
Iovane prof. Francesco, Università di Bari;
Caselli prof. Lorenzo, Università di Genova;
Dominici prof. Carlo, Università di Palermo;
Sebastiani prof. Enzo, Università di L'Aquila.

DISCIPLINA N. 383

(Antichità sarde)

Concorso n. 383:

Lilliu prof. Giovanni, Università di Cagliari;
Biancofiore prof. Francesco, Università di Bari;
Cristofani prof. Mauro, Università di Siena;
Roberti Mirabella prof. Mario, Università di Trieste;
Bonacasa prof. Nicola, Università di Palermo.

Tutti coloro che entro i termini previsti dal bando abbiano fatto pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare domanda di partecipazione ai sopra indicati concorsi a posti di professori universitari ed abbiano fatto pervenire, altresì, entro i termini, una serie delle proprie pubblicazioni, sono invitati ad inviare a ciascun componente la commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni (uguale a quelle già inoltrate al Ministero) corredata di un elenco delle stesse e di un *curriculum* della propria attività didattica e scientifica.

Le pubblicazioni dovranno pervenire a ciascun componente la commissione giudicatrice entro e non oltre il ventesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1975

Il Ministro: MALFATTI

(845)

REGIONE TOSCANA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pisa

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la propria deliberazione n. 2794 del 22 maggio 1973, relativa al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento delle condotte mediche vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1972;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso in questione;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dall'ordine dei medici e dai comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto l'art. 4 della legge regionale 3 giugno 1972, n. 11;

Vista la legge regionale 16 luglio 1974, n. 39;

A voti unanimi;

Delibera:

La commissione giudicatrice del concorso pubblico di cui alle premesse è così costituita:

Presidente:

Mazzoncini Enrico, funzionario amministrativo del C.R.C. di Pisa;

Componenti:

Barsacchi Bruno, funzionario amministrativo del C.R.C. di Pisa;
Vignolini Gianfranco, ufficiale sanitario del comune di Pistoia;
Servadio prof. Luciano, primario della 2ª divisione chirurgica dell'ospedale S. Chiara di Pisa;
Sicca Tita prof. Giulio, primario della 1ª divisione medica dell'ospedale S. Chiara di Pisa;
Merlini dott. Vito, medico condotto del comune di Peccioli.

Segretario:

Guida Angela Maria, funzionario amministrativo presso l'ufficio medico provinciale di Pisa.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Pisa, inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente deliberazione sarà inoltre pubblicata a cura del dipartimento affari generali e personale nel Bollettino ufficiale della regione Toscana, ed a cura del medico provinciale di Pisa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni di Pisa, Guardistallo, Palaia, S. Miniato, Riparbella e Vecchiano.

Firenze, addì 30 ottobre 1974

Il presidente: LAGORIO

Il segretario: POLLINI

(636)

REGIONE LOMBARDIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il proprio decreto n. 226 del 19 aprile 1974, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso ai posti di medici condotti vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1969;

Visto il proprio decreto n. 227 del 19 aprile 1974, con il quale sono state assegnate le condotte mediche ai concorrenti dichiarati vincitori;

Vista la dichiarazione di rinuncia del dott. Giovanni Frassi e del dott. Cesarotti Domenico, per la condotta del comune di Gussola;

Tenute presenti le preferenze indicate nella domanda di partecipazione al concorso predetto dai concorrenti dichiarati idonei e che seguono immediatamente nella graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 11 marzo 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

Il dott. Francesco Lo Nero è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Gussola (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori dello ufficio del medico provinciale di Cremona, della prefettura e del comune interessato.

Milano, addì 15 novembre 1974

p. Il presidente

L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(529)

REGIONE LIGURIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Genova

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, dott.ssa Fernanda Pedemonte Opisso, ed in attuazione delle direttive deliberate dalla giunta;

Visto il provvedimento n. 9, prot. n. 52123 in data 22 ottobre 1973 dell'assessore all'igiene e sanità, sicurezza sociale, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di veterinario condotto consorziale della provincia di Genova vacanti al 30 novembre 1972;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Genova;

Viste le segnalazioni pervenute dai comuni interessati sulla terna proposta dall'ordine dei medici veterinari della provincia di Genova, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 marzo 1973, n. 9;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa indicato è costituita come segue:

Presidente:

La Rocca dott. Mario, dirigente di settore in servizio presso il comitato regionale di controllo sugli atti delle provincie e degli enti ospedalieri, Genova.

Componenti:

De Lucia dott. Antonio, dirigente d'ufficio in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Genova;

Mori dott. Antonio, dirigente l'ufficio veterinario provinciale di Savona;

Bisbocci prof. Giovanni, docente di anatomia patologica e ispezione delle carni, Università di Torino;

Monti prof. Franco, docente di clinica medica veterinaria, Università di Torino;

Rosati dott. Oscar, presidente dell'ordine provinciale dei veterinari, Genova.

Segretario:

Iasoni Maria, funzionario in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Genova.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* e avrà la sua sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Genova, via I. Frugoni, 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Liguria e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Genova, all'albo pretorio della prefettura di Genova, e all'albo pretorio dei comuni interessati.

Genova, addì 20 dicembre 1974

Il presidente: DAGNINO

(403)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 ottobre 1974, n. **27-17/Legisl.**

Modifica del regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche, per quanto attiene al programma d'esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alla qualifica di consigliere in prova della carriera direttiva del ruolo speciale dell'istruzione - parte I - (ad indirizzo pedagogico), emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 3-13/L di data 8 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1974, registro n. 19, foglio n. 135.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 60 *del* 24 *dicembre* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, adottato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modificazioni;

Vista la legge provinciale 10 settembre 1973, n. 50 (art. 4, comma terzo);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6238 in data 4 ottobre 1974;

Decreta:

Art. 1.

Il punto *F* dell'art. 2 del regolamento relativo al programma d'esame per l'assunzione, mediante pubblico concorso, alla qualifica di consigliere del ruolo speciale dell'istruzione - parte I - (ad indirizzo pedagogico), emanato con decreto del presidente della giunta provinciale n. 3-13/L in data 8 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1974, registro n. 19, foglio n. 135, è sostituito dal seguente:

« Una lingua straniera, da scegliersi dal candidato fra le lingue inglese, francese, tedesco (prova pratica di lettura e traduzione di un testo di carattere pedagogico) ».

Art. 2.

Nei concorsi per i posti di consigliere del ruolo speciale dell'istruzione - parte I - (ad indirizzo pedagogico), la commissione di cui all'art. 74 della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 13 luglio 1968, n. 10, è integrata da uno a tre esperti rispettivamente nelle lingue francese, inglese, tedesco, in relazione alle scelte dei candidati e limitatamente alla prova sopracitata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presidente: GRIGOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 dicembre 1974
Registro n. 47, *foglio n.* 71

(129)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750340)